

20_14_1_DGR_417_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417 LR 3/2020, art. 4, comma 1 e comma 2. Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 1 e comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, primo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla primalità per aggregazioni tra Confidi;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al l'articolo 4, comma 2;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 81, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte in veste di azionisti o obbligazionisti nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a., ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), con particolare riferimento all'articolo 1, commi 15 e 16, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA, in conformità all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

VISTO il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con particolare riferimento all'articolo 7, comma 34, ai sensi del quale nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile

1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226, con il quale è stato emanato il regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2 della legge 3/2020, ai sensi del quale le misure adottate dalla Regione per fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel prosieguo denominato "TFUE", in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito le prime misure al fine di contenere e contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica, quali:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

CONSIDERATO che la data di adozione della predetta ordinanza contingibile e urgente può essere considerata come data indicativa del verificarsi della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il quale è disciplinata la procedura di notifica dei progetti per istituire o modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, se non esentati da apposito regolamento o decisione;

VISTO in particolare l'articolo 3 del regolamento (UE) 1589/2015, ai sensi del quale agli aiuti soggetti alla procedura di notifica non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto, nel prosieguo "obbligo di stand-still";

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con il quale sono disciplinate le misure di aiuto che non rispondendo ai requisiti del TFUE sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (UE) 1589/2015;

CONSIDERATO che, stante il generale l'obbligo di stand-still per aiuti previsti dalla legge regionale 3/2020, è opportuno assicurare, in particolare con riferimento alle misure previste dall'articolo 4, commi 1 e 2 per le garanzie, l'immediata operatività degli interventi di sostegno alle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantendo in via provvisoria la compatibilità degli aiuti concedibili sulla base della disciplina dettata per gli aiuti de minimis;

RITENUTO pertanto di prevedere, nelle more delle procedure di notifica e fino all'autorizzazione della Commissione, che gli aiuti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 3/2020 sono concedibili secondo le norme del regolamento (UE) 1407/2013;

VISTO l'articolo 50 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nel prosieguo "regolamento di esenzione", ai sensi del quale i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

CONSIDERATO che, alla luce del fatto che l'articolo 50 del regolamento di esenzione, pur non facendo diretto riferimento alle fattispecie di evento eccezionale, è l'unico caso di esenzione codificata per l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, è opportuno utilizzarne in analogia le disposizioni in previsione dell'esame di compatibilità della Commissione, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle spese ammissibili;

RITENUTO pertanto di adottare, ai fini della determinazione dell'importo dell'operazione finanziaria garantibile, una modalità di calcolo per le spese ammissibili in analogia con quella stabilita dall'articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, che fa riferimento alla perdita di reddito e utilizza dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro);

VISTA la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale del 10 ottobre 2016, prot. n. 8321, con la quale il Direttore generale, recependo la consolidata interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla nozione di impresa rilevate ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE Europea, ha chiarito che i liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, in conformità al titolo I dell'allegato alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2013 (2013/361/CE), relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO pertanto di inserire tra i beneficiari delle misure di sostegno in oggetto anche i liberi prestatori di attività professionale;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di approvare nel testo in allegato i criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

VISTO lo Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvati, nel testo in allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante norme in materia di finanziamenti agevolati a valere sulle Sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

- Art. 1 Finalità
Art. 2 Soggetti destinatari finali delle garanzie a valere sulle dotazioni di cui alle leggi regionali 14/2016 e 18/2018
Art. 3 Soggetti destinatari finali delle garanzie a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020
Art. 4 Soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020
Art. 5 Destinazione delle risorse assegnate
Art. 6 Obblighi dei soggetti assegnatari
Art. 7 Monitoraggio
Art. 8 Regime di aiuto
Art. 9 Intensità dell'aiuto
Art. 10 Cumulabilità

TITOLO I

DISPOSIZIONI

GENERALI

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1
(Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie:
 - a) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
 - b) a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020.
2. In analogia con quanto previsto all'articolo 50 (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, con riferimento alla singola impresa beneficiaria i danni provocati dalla crisi emergenziale sono costituiti dalla perdita di reddito calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita – ossia utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro connessi allo stabilimento colpito dalla crisi - confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi alla data del verificarsi della crisi emergenziale con la media divisa per due dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della crisi emergenziale - escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Ai medesimi fini, se l'impresa ha meno di cinque anni ed almeno due anni di attività si procede al confronto escludendo l'anno peggiore e calcolando la media con i dati finanziari disponibili. Nel caso di impresa con meno di due anni ed almeno un anno di attività si procede al confronto con l'anno precedente. Nel caso in cui l'impresa abbia meno di un anno di attività il confronto è effettuato con i dati stimati nel *business plan* per l'anno in corso.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, le imprese con attività di almeno tre anni possono scegliere di calcolare la perdita di reddito con il mero confronto dei dati riferiti al semestre dell'anno in corso con quelli della media divisa per due dei due anni precedenti.

4. Ai fini del confronto con la media e del calcolo dei danni di cui ai commi 2 e 3, se la domanda della garanzia è presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del verificarsi della crisi emergenziale, i dati finanziari per il periodo mancante al compimento del semestre sono stimati, in via presuntiva e in misura proporzionale, sulla base di quelli dalla data del verificarsi della crisi emergenziale fino alla data della domanda.

5. Ai fini di cui al presente articolo per data del verificarsi della crisi emergenziale si intende il 23 febbraio 2020.

TITOLO II

UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 14/2016 E 18/2018

CAPO I

AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI FINALI DELLE GARANZIE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 2

(Soggetti destinatari finali delle garanzie a valere sulle dotazioni di cui alle leggi regionali 14/2016 e 18/2018)

1. A valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 14/2018, oltre che ai soggetti di cui all'articolo 7 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a." emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, e successive modifiche, possono essere concesse garanzie anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica

conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

TITOLO III
UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE
REGIONALE 3/2020

CAPO I
GARANZIE A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA
CONSEQUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali delle garanzie a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Le dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, sono destinate alla concessione di garanzie a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie di cui al presente articolo le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.

CAPO II
CONFIDI ASSEGNATARI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 4

(Soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente titolo i Confidi assegnatari delle risorse di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 14/2018.
2. La domanda è presentata alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro quindici giorni dall'approvazione della presente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il riparto delle risorse tra i soggetti che hanno presentato domanda è effettuato nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.

Art. 5

(Destinazione delle risorse assegnate)

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente titolo sono destinate alla costituzione da parte del

soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie all'articolo 3.

2. Una quota delle assegnazioni, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4, comma 3, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50 per cento del loro importo.

3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità di cui al presente titolo.

Art. 6

(Obblighi dei soggetti assegnatari)

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 5.

2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 7

(Monitoraggio)

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente titolo.

TITOLO IV REGIME DI AIUTO

CAPO I REGIME DI AIUTO

Art. 8

(Regime di aiuto)

1. Le agevolazioni relative alle garanzie di cui alla presente deliberazione sono concesse in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominato "TFUE", in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.

2. In attuazione dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE e fino all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli aiuti sono concessi in via provvisoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato

regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte.

3. Su richiesta del soggetto destinatario finale, in alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, le agevolazioni relative alle garanzie di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in via definitiva in applicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. In tal caso, in alternativa a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, la sussistenza del danno causato dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere attestata con riferimento alla perdita di reddito calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita – ossia utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro connessi allo stabilimento colpito dalla crisi - confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi alla data del verificarsi della crisi emergenziale con i corrispondenti dati divisi per due dell'anno precedente. Ai fini del calcolo di tale danno, se la domanda di garanzia è presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del verificarsi della crisi emergenziale, i dati finanziari per il periodo mancante al compimento del semestre sono stimati, in via presuntiva e in misura proporzionale, sulla base di quelli dalla data del verificarsi della crisi emergenziale fino alla data della domanda.

Art. 9

(Intensità dell’aiuto)

1. L’aiuto relativo alla garanzia concessa a favore dei soggetti destinatari finali è determinato con le modalità definite dal “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010. L’aiuto relativo alla contribuzione integrativa è considerato quale sovvenzione.

2. In analogia a quanto previsto all’articolo 50 del regolamento (UE) 651/2014, l'aiuto di cui al comma 1 non supera il 100% dei danni dell’impresa calcolati ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura di tali danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

3. Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, oppure 8, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, in virtù delle quali:

- a) l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell’articolo 3 del predetto regolamento, l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Art. 10

(Cumulabilità)

1. Le garanzie di cui alla presente deliberazione sono cumulabili con altre garanzie, inclusi quelle previste dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.